

## Regione Autonoma della Sardegna

**deliberazione del**

**30.12.2004 (54/64)**

**OGGETTO:** Attribuzione ai Comuni delle risorse necessarie per l'erogazione delle provvidenze previste dalla L.R. n.27/1983 a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) della L.R. n. 9/2004.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'articolo 1, comma 1, lettera f) della L.R. 3/12/2004 n. 9 ha esteso la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. n.27/1983 ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna.

L'Assessore fa presente che la competenza in merito alla concessione e all'erogazione delle citate provvidenze è dei Comuni, ai quali - nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale n.8/1999 – sono trasferite le relative funzioni amministrative, già esercitate dalla Regione.

I cittadini interessati dovranno pertanto presentare domanda di concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 27/1983 al Comune di residenza corredandola della documentazione indicata dall'articolo 5 della stessa legge, ed in particolare della certificazione diagnostica, in originale, rilasciata dai presidi pubblici di diagnosi e cura ospedalieri o universitari.

Le tipologie di provvidenze che potranno essere erogate sono le seguenti:

- rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure vengano effettuate presso Centri ospedalieri o Universitari ubicati in Comuni diversi da quello di residenza dei cittadini richiedenti. Il citato rimborso spetta alle condizioni e nelle misure previste dall'articolo 1 e 4 della L.R. n. 27/1983;
- concessione di un sussidio sotto forma di assegno mensile, a condizione che il cittadino interessato si sottoponga con la regolarità che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche. Le persone affette da neoplasia maligna si muniranno di idonea attestazione su detta regolarità, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l'obbligo, il rilascio della relativa certificazione. L'assegno mensile viene concesso alle condizioni e nelle misure previste dall'articolo 2 e 3 della L.R. n. 27/1983.

La concessione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda al Comune.

L'Assessore fa presente che le risorse finanziarie stanziare per la concessione delle provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna sono quantificate - dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della L.R. 3/12/2004 n. 9 – in € 500.000 per l'anno 2004 e gravano sulla UPB S 12.066 – capitolo 12249-00 del Bilancio 2004.

L'Assessore propone di ripartire tali risorse tra i Comuni della Sardegna, secondo gli importi riportati nel prospetto allegato composto da 7 fogli che costituisce parte integrante della presente deliberazione. L'ammontare viene ripartito in via teorica, come attribuzione massima di risorse, ai Comuni sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2004, fermo restando che la materiale erogazione delle provvidenze a favore di ciascun comune avverrà a presentazione di una relazione attestante quali siano i potenziali beneficiari e l'importo di contributo attribuito a ciascuno.

Eventuali ulteriori esigenze segnalate dai Comuni, superiori alla quota attribuita in via teorica, potranno essere soddisfatte sulla base delle somme non utilizzate da altri Comuni, in particolare da quei Comuni nel cui territorio insistono le strutture specialistiche presso le quali effettuano le terapie per le patologie di cui trattasi.



## **Regione Autonoma della Sardegna**

I Comuni provvederanno ad utilizzare le risorse assegnate con vincolo di destinazione per l'erogazione dei rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno nonché dell'assegno mensile ai cittadini affetti da neoplasia maligna che si sono sottoposti ai trattamenti, alle prestazioni sanitarie e controlli effettuati, secondo l'ordine di precedenza delle domande pervenute al protocollo degli stessi Comuni.

Entro il 30/6/2005 i Comuni trasmetteranno alla Regione la certificazione delle spese sostenute per ciascuna tipologia di provvidenza, il numero dei cittadini che ne sono beneficiari, le eventuali risorse non utilizzate.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore propone alla Giunta di approvare le proposte formulate, gli indirizzi attuativi e la ripartizione dei finanziamenti ai Comuni di cui all'elenco allegato composto da 7 fogli.

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il concerto espresso dall'Assessore della Programmazione, e constatato che il Direttore Generale ha espresso il preventivo parere di legittimità

**DELIBERA**

in conformità.

